



# *Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*

*Il Procuratore della Repubblica*

Prot. dir. 4/2017

*Al Questore di Napoli*  
*Al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli*  
*Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli*  
*Al Dirigente della Direzione Investigativa Antimafia del Centro Operativo di Napoli*  
*Al Comandante della Capitaneria di Porto di Napoli*  
*Al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Napoli*  
*Al Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale Campania - Molise di Napoli*  
*Al Dirigente del Compartimento di Polizia Postale di Napoli*  
*Al Comandante del Reparto Anticrimine Carabinieri di Napoli*  
*Al Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di Napoli*  
*Al Comandante del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale Carabinieri di Napoli*  
*Al Comandante del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Napoli*  
*Al Comandante della Polizia Municipale di Napoli*

*Alla Prefettura di Napoli*  
*(con preghiera di urgente diramazione*  
*ai comandi di Polizia Municipale del circondario)*

nonché

*(con riferimento ai reati che determinano le attribuzioni procedurali della Procura distrettuale di Napoli, ai sensi dell'art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies c.p.p.)*

*Ai Questori di Avellino, Benevento e Caserta*  
*Ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri di Avellino, Benevento e Caserta*  
*Ai Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Avellino, Benevento e Caserta*

*e, per conoscenza,*

*Al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli*  
*Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli*  
*Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti di Napoli*  
*Ai Magistrati dell'Ufficio*

**Oggetto:** diffusione e pubblicazione di immagini di persone tratte in arresto o sottoposte a fermo di polizia giudiziaria.

Reputo opportuno sottoporre all'attenzione delle SS.LL. la necessità di attenta considerazione del tema della diffusione di fotografie e video ritraenti il volto di persone arrestate in esecuzione di ordinanze applicative di misure cautelari ovvero arrestate in flagranza di reato o sottoposte a fermo di polizia giudiziaria nell'ambito di procedimenti riservati alla competenza di questo Ufficio.

La doverosa cura delle condizioni di efficace tutela della dignità delle persone sottoposte ad indagini ovvero comunque coinvolte in un procedimento penale appare, infatti, maggiormente meritevole di attenzione qualora la persona versi in condizioni di particolare vulnerabilità, come nel caso in cui sia privata della libertà personale.

Come costantemente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il sistema normativo vigente impone il raggiungimento di un ponderato equilibrio tra valori diversi contrapposti, tutti di rilievo costituzionale, stante l'esigenza di un necessario temperamento tra i diritti fondamentali della persona, il diritto dei cittadini all'informazione e l'esercizio della libertà di stampa.

Le norme vigenti individuano alcuni parametri entro cui assicurare il rispetto di diritti e libertà fondamentali protetti dall'art. 2 della Costituzione, quali la riservatezza, l'identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali, senza pregiudicare la libertà di informazione, anch'essa tutelata sul piano delle garanzie costituzionali.

In particolare, l'art. 25 del Codice della protezione dei dati personali stabilisce il divieto di comunicazione e diffusione di dati personali, fatti salvi i casi in cui ciò sia richiesto dall'Autorità Giudiziaria e dalle Forze di polizia o da altri soggetti pubblici per esigenze di prevenzione, accertamento o repressione di reati e per altre tassative, specifiche finalità.

L'importanza dell'effettività della protezione anzidetta è, del resto, sottolineata anche dall'art. 8 del Codice deontologico dei giornalisti - avente valore di fonte normativa di portata generale - che, sotto il titolo *Tutela della dignità della persona*, prevede espressamente che *"Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona (...) salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riproduce né riprende immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato. Le persone non possono essere rappresentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi"*.

Inoltre, la trasmissione agli organi di stampa delle foto segnaletiche di persone scattate in occasione dell'arresto può integrare una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come già sancito nella sentenza n. 50774/99 dell'11 gennaio 2005 della CEDU in procedura instaurata nei confronti dell'Italia.

I principi su indicati sono stati più volte ribaditi in numerosi provvedimenti dell'Autorità di garanzia della protezione dei dati personali, intervenuta, in particolare, con provvedimento n. 179 del 5.6.2012, per stabilire il divieto di diffondere le foto di persone arrestate, se non ricorrono fini di giustizia, di polizia o motivi di interesse pubblico.

Del resto, tali principi sono espressamente richiamati anche nella circolare 123/A183.B320 del 26.2.1999, con la quale il Ministero dell'Interno ha sottolineato l'esigenza che, anche nell'ipotesi di indiscutibile *"necessità di giustizia e di polizia"* alla diffusione di immagini, *"il diritto alla riservatezza della tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione"*.

In conformità alle precise indicazioni normative appena ricordate, pertanto, le SS.LL. vorranno assicurare - impartendo ogni opportuna disposizione agli uffici e ai comandi dipendenti - la più scrupolosa osservanza del divieto di indebita diffusione di fotografie o immagini di persone arrestate o sottoposte ad indagini nell'ambito di procedimenti la cura dei quali compete a questo Ufficio, segnalando preventivamente le specifiche istanze investigative o di polizia di prevenzione ritenute idonee a giustificare eventuali, motivate deroghe al principio sopra richiamato.

Napoli, 19 DIC 2017

Giovanni Melillo

